

COMUNE DI SASSO MARCONI
PROVINCIA DI BOLOGNA

ESTRATTO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 12 DEL 09/04/2015

Adunanza ordinaria in PRIMA convocazione

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015

L'anno duemilaquindici il giorno nove del mese di Aprile alle ore 18:30, in SASSO MARCONI nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale.

Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto :

MAZZETTI STEFANO	Sindaco	Presente
BASSI LAURA	Consigliere	Presente
BIGNAMI CLAUDIO	Consigliere	Presente
DONATI RAFFAELA	Consigliere	Presente
DUCCI GIANLUCA	Consigliere	Presente
FELIZIANI FEDERICO	Consigliere	Presente
LENZI MARILENA	Consigliere	Presente
MACCHIAVELLI LUCIANO	Consigliere	Presente
MARTINI SILVIA	Consigliere	Assente
MECAGNI MANILA	Consigliere	Presente
NUVOLI DAVIDE	Consigliere	Presente
RASCHI ALESSANDRO	Consigliere	Assente
CALZOLARI ENRICA	Consigliere	Presente
FORTUZZI PIETRO	Consigliere	Presente
SALAMONE EUGENIO	Consigliere	Presente
BIAGIONI LORENZO	Consigliere	Presente
FARES MASSIMILIANO	Consigliere	Presente

Presenti N. 15 Assenti N. 2

Sono inoltre presenti gli Assessori non Consiglieri CORTI RENZO, MASTRAPASQUA CARLA e TURRINI MIRCO

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. POLI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Al punto n.11) entra Martini; esce Biagioni.
I presenti sono 15

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che comprende:

- l'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visti gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge n. 147/2013;

Atteso che l'articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce:

-al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

-al comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurla fino all'azzeramento;

-al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per il 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Il medesimo comma prevede che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote, possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 201/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011;

-al comma 682, che il Comune determina, con Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernenti, tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190, che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013;

Richiamato il Regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 7/4/2014, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare l'articolo 7, dove è previsto che annualmente, con la Delibera n°12 del 09/04/2015

deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote del tributo, saranno individuati i servizi indivisibili comunali ed indicati analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Tenuto conto che per “servizi indivisibili comunali” s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai Comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

Appurato quindi che ad aliquote e detrazioni invariate:

- l'entrata del tributo in parola, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2015, è stato quantificato in € 2.045.767,00;
- tale gettito garantisce la copertura dei servizi comunali indivisibili, identificabili in quelli riportati nella tabella allegato “A” alla presente deliberazione, nell'ambito della quale sono riportati i relativi costi determinati con riferimento al personale addetto, all'acquisto di beni, alle prestazioni di servizi, all'utilizzo di beni di terzi ed ai trasferimenti, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 in data 4/3/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 7 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge, a termini della quale vennero approvate le aliquote del tributo a valere per l'anno 2014;

Considerato che si reputa opportuno uniformarsi alla proposta formulata dall'Organo esecutivo a termini della citata deliberazione n. 9/2015 e, conseguentemente, confermare per l'anno 2015 le aliquote del tributo come riportate nella parte dispositiva che segue;

Richiamato l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno in data 16 marzo 2015 con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 e relativi allegati, da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 maggio 2015;

Richiamato il comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 12-quater, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visti:

- lo Statuto Comunale vigente;
- Il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- Il D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 T.U.E.L. e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014);
- la legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica della proposta e del Responsabile dell'Area Servizi Interni in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi dell'art.49 T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs n.267/2000;

Con 11 voti favorevoli e n. 4 contrari (Fares, Fortuzzi, Salamone e Calzolari) espressi per alzata di mano

DELIBERA

a) di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta e del sottostante dispositivo;

b) di determinare a valere per l'anno 2015 le aliquote e detrazioni per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2014 come sotto-riportate e che garantiscono un gettito complessivo preventivabile in € 2.045.767,00:

Aliquota 1,80 per mille per le unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale e pertinenze

Aliquota 1,95 per mille per tutte le unità immobiliari, adibite ad abitazione principale e pertinenze che abbiano le seguenti caratteristiche:

1) L'unità immobiliare deve essere direttamente adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione .

Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Se i coniugi non legalmente separati hanno la residenza e la dimora abituale in due immobili diversi, l'aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale deve essere applicata ad un solo immobile.

2) Le pertinenze dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, detenute a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C2, C6, e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Se il proprietario possiede un appartamento nella cui rendita è inclusa anche una cantina (circostanza che si può verificare controllando la piantina catastale) non potrà richiedere il beneficio dell'aliquota dell'abitazione principale per l'eventuale seconda UIU accatastata in categoria C2 (che identifica di norma la cantina).

3) l'unità immobiliare del coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio, anche se non proprietario dell'immobile ma solo del diritto di abitazione;

Il diritto di abitazione opera solo nei casi in cui l'immobile assegnato sia di proprietà interamente o pro quota del coniuge non assegnatario.

4) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata.

5) il fabbricato rurale ad uso abitativo utilizzato come abitazione principale.

6) l'immobile posseduto, ma non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il quale non sono richieste le condizioni contestuali della dimora abituale e della residenza anagrafica

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE:

Per l'abitazione principale così come sopra specificata spetta, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione e relative pertinenze, la detrazione di € 20 per ogni figlio minore dopo il primo, inserito in nuclei familiari formati da minimo tre persone con almeno due minori

Esempi:

nucleo familiare con un figlio sia maggiorenne che minorenni = no detrazione

nucleo familiare con un figlio minorenni ed uno maggiorenne = no detrazione

nucleo familiare con tre figli di cui due maggiorenni e 1 minorenni = no detrazione

nucleo familiare con tre figli di cui uno maggiorenne e 2 minorenni: € 20 di detrazione

nucleo familiare con tre figli minorenni = € 40 di detrazione

Aliquota 1,30 per mille per:

Tutte le fattispecie di immobili e fabbricati non compresi nelle successive aliquote.

In via esemplificativa:

- fabbricati affittati a canone libero di qualunque categoria catastale,

- eventuali unità pertinenziali di categoria C2, C6 e C7 dell'abitazione principale non rientranti nell'aliquota ridotta,
- fabbricati concessi in uso gratuito o comodato diversi da quelli indicati nell'aliquota specifica

Aliquota 1,30 per mille per:

Fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del T.U. di cui al D.P.R. N.917 del 1986

Aliquota 1,20 per mille per:

- Aree fabbricabili

Aliquota 1,20 per mille per:

- Fabbricati sfitti o comunque tenuti a disposizione di qualunque categoria catastale;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sino a che permane tale destinazione

Aliquota 1,20 per mille per:

L'unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito o comodato ai parenti di 1° grado in linea retta che la occupano quale **loro abitazione principale** e **relative pertinenze**
Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il comodatario dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C2, C6, e C7, nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Aliquota 1,20 per mille per:

L'unità immobiliare concessa dal proprietario in locazione a **titolo di abitazione principale** e **relative pertinenze** alle condizioni definite dall'articolo 2 comma 3 della Legge 9 Dicembre 1998, nr. 431. Si precisa che per aver diritto all'agevolazione, il locatario **deve eleggere la propria residenza anagrafica nell'immobile** o vi provveda entro sei mesi dalla stipula del contratto.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C2, C6, e C7, nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Aliquota 0,00 per mille per:

per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 1, comma 678, della legge di stabilità (147/2013).

c) di dare atto che ai sensi del comma 681 nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo del tributo stesso, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

d) di determinare i servizi indivisibili comunali e relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, così come indicati nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato **A**);

e) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla

deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

- di incaricare il Funzionario Responsabile di effettuare tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Con successiva votazione palese dal seguente esito: 11 voti favorevoli e n. 4 contrari (Fares, Fortuzzi, Salamone e Calzolari) si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000.

A)

Allegato alla deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 12 del 9-04-2015

ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI ALLA CUI COPERTURA LA TASI E' DIRETTA PER L'ANNO 2015

Servizio indivisibile	Funzione	Serv.	Interv 1 personale	Interv 2 e 3 Acquisito beni e servizi	Altre spese	Totale spese
Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali (Contratto Cofely parte per quota pubblica illuminazione)	1	5 €	400.793,00 €	331.106,00		€ 731.899,00
Pubblica Sicurezza e Vigilanza	3	1 €	332.383,00 €	33.700,00		€ 366.083,00
Servizi biblioteca comunale	5	1 €	66.550,00 €	51.955,00		€ - € 118.505,00 € -
Servizi di manutenzione stradale (comprensiva di interessi passivi mutui)	8	1 €	168.048,00 €	210.650,00 €	25.100,00 €	€ 403.798,00
Illuminazione stradale pubblica	8	2 €	53.352,00 €	5.300,00 €	-	€ - € 58.652,00
Servizio di Protezione civile	9	3		10.460,00 €	9.600,00 €	€ - € 20.060,00
Servizi di tutela ambientale (verde pubblico ,randagismo ecc)	3	1		26.565,00 €	42.832,00 €	€ - € 69.397,00
manutenzione verde pubblico Coop Soc	9	6 €	127.373,00 €	32.100,00 €	17.900,00 €	€ 177.373,00
	10	4		100.000,00 €		€ 100.000,00
						€ 2.045.767,00

Proposta per consiglio

Consiglio

Servizio/Ufficio: Contabilita' e Bilancio

Proposta N. 2015/159

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267.

REGOLARITA' TECNICA


FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li 31/03/2015

Il Responsabile Area

BATTISTINI MARNA



REGOLARITA' CONTABILE


FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li 31/03/2015

Il Responsabile Area Servizi Interni

BATTISTINI MARNA



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. POLI CLAUDIO

La presente deliberazione viene pubblicata con effetto legale sul sito informatico del Comune dal **29 APRILE 2015** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.32 Legge n.69/2009.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. POLI CLAUDIO

La presente è copia conforme all'originale conservato presso la Segreteria Comunale.

Sasso Marconi, _____

L'Addetto